



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Giunta Regionale**

**Disegno di Legge concernente:  
“Disposizioni per la formazione del Bilancio  
annuale e pluriennale della Regione”  
(Legge finanziaria 2011)**



## Disegno di legge concernente: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)

### RELAZIONE

Il presente disegno di legge finanziaria è composto da 5 articoli, compresi quelli relativi alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.

L'ARTICOLO 1 reca le disposizioni di carattere finanziario ed istituzionale.

Anche questa manovra, così come la precedente, è caratterizzata dalla mancata disposizione di reperire nuove entrate, per fronteggiare spese d'investimento, mediante ricorso all'indebitamento. Tali spese insieme a quelle correnti, trovano copertura nelle entrate regionali effettive nonostante sia registrato un loro lieve decremento - in particolare di quelle riferite alle entrate extratributarie. Tale copertura è possibile grazie ad una attenta previsione delle spese che mira

- da un lato a non "gonfiare" il bilancio di poste che poi non è possibile trasformare in effettiva spendita vuoi a causa dell'obbligo del rispetto del patto di stabilità vuoi dell'impossibilità amministrativa di trasformare le previsioni di spesa in effettivi impegni, anche alla luce della recente disciplina introdotta dalla L.R. n. 14 del 2010 in materia, che impone l'individuazione del creditore determinato", e  
- dall'altro di razionalizzazione della spesa corrente a beneficio di quella in conto investimenti e di quella a sostegno delle azioni di contrasto alla povertà e al superamento dell'emergenza.

I commi 1 e 2 autorizzano (comma 1) l'Amministrazione regionale a finanziare mediante indebitamento, per un importo complessivo di euro 1.700.000.000, la copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 2010, stimato quale somma algebrica del disavanzo di amministrazione a tutto il 2009, pari ad euro 2.186.000.000, e del presunto saldo finanziario del 2010, stimato positivamente in euro 486.000.00, anche a seguito delle operazioni di chiusura dell'esercizio stesso, quali quelle derivanti dalla non conservazione a residui di stanziamento di poste non impegnate. La contrazione dei mutui o di prestiti obbligazionari è effettuata solo per effettive esigenze di cassa e per una durata non superiore a trenta anni (comma 2).

Il comma 3 determina, nelle tabelle A e B, fondi per nuovi oneri legislativi, gli accantonamenti di risorse destinati alla copertura di progetti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione della legge di bilancio .

I commi 4 e 5 determinano rispettivamente:

- nella tabella C: le autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- nella tabella D: le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento, rispetto agli importi fissati dalle rispettive leggi.

Il comma 6 determina l'ammontare del fondo unico per gli enti locali per l'anno 2011.

Il comma 7 provvede a rinominare il fondo per la programmazione negoziata di cui alla legge regionale n.14 del 1996 facendo confluire nello stesso il fondo per lo sviluppo delle attività produttive istituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2009. L'accorpamento è dettato dall'esigenza di programmare e conseguentemente gestire in maniera organica le risorse destinate ad interventi di sviluppo e competitività

Col comma 8 si vuole ricondurre le risorse regionali autorizzate con disposizioni di settore nell'ambito della programmazione unitaria 2007/2013. Ciò al fine di costituire un overbooking (cioè spesa superiore al budget complessivo previsto dalla medesima programmazione) in modo tale da garantirsi una riserva di risorse utili da un lato per la rendicontazione comunitaria e dall'altro per cogliere l'opportunità, a fine programmazione, di acquisire fondi non utilizzati da altre regioni italiane. Da rimarcare che attraverso l'*overbooking* emergono, le



Regioni più virtuose in termini finanziari, ed è criterio premiante in sede di ripartizione delle nuove risorse comunitarie.

Il comma 9 si rende necessario in quanto le retribuzioni accessorie al personale, che vengono erogate fisiologicamente determinate nell'esercizio successivo a quello di maturazione, non possono essere, per effetto del disposto in materia di impegni introdotto dal novellato art. 38, della L.R. 11 del 2006, impegnate nell'anno di spettanza.

Il comma 10 ridetermina lo stanziamento del fondo accordi sindacali che, a seguito di quanto stabilito dal comma 17 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 di blocco dei rinnovi contrattuali, può contenere solo le risorse destinate alla copertura della vacanza contrattuale.

L'ARTICOLO 2 reca interventi per le politiche sociali. Tali interventi costituiscono il proseguimento di azioni già avviate con le precedenti manovre finanziarie. Ci si riferisce al fondo regionale per la non autosufficienza e alle misure volte a fronteggiare l'emergenza sociale.

Il comma 1, in linea con le azioni già previste dalle leggi finanziarie 2009 e 2010, stanziando risorse per fronteggiare l'emergenza sociale. Le risorse sono destinate: per euro 30.000.000 alla realizzazione di azioni di contrasto alla povertà; per euro 25.000.000 a favore dei comuni per la realizzazione di cantieri comunali, e per l'aumento boschivo mediante utilizzo di disoccupati o inoccupati; per euro 10.000.000 alla concessione dei sussidi a favore dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali e per contratti di solidarietà.

Il comma 2 individua le risorse che alimentano il fondo regionale per la non autosufficienza e le quantifica in complessivi euro 163.800.000.

Il comma 3 stanziando le risorse per l'adeguamento (o costruzione) delle strutture socio-assistenziali e per la prima infanzia.

L'ARTICOLO 3 caratterizza la presente manovra introducendo un primo intervento (di 65.000.000) a favore di un piano pluriennale di azioni rivolte all'abbattimento della disoccupazione e all'incremento dell'occupazione anche di soggetti che beneficiano di ammortizzatori sociali. L'intervento prosegue con un apposito ddl collegato alla finanziaria che porta al "piano straordinario" ulteriori risorse complessivamente pari a 135.000.000.

GLI ARTICOLI 4 e 5 sono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e la norma di entrata in vigore della legge.



**Disegno di legge concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)**

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010 stimato in complessivi euro 1.700.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011 delle predette autorizzazioni:

- a) euro 500.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1;
- b) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2006);
- c) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2005);
- d) euro 389.724.782,70 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 – legge finanziaria 2004);
- e) euro 76.516.217,30 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.312.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (U.P.B. S08.01.005 e U.P.B. S08.01.006).

3. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2011; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

- a) fondo speciale per spese correnti (U.P.B. S08.01.002)

Fondi regionali (Cap. SC08.0024)

- anno	2011	euro	95.634.000
- anno	2012	euro	125.640.000
- anno	2013	euro	100.940.000

- b) fondo speciale per spese di investimento (U.P.B. S08.01.003)

Fondi regionali (Cap. SC08.0034)

- anno	2011	euro	29.150.000
- anno	2012	euro	10.050.000
- anno	2013	euro	7.500.000

4. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sono determinate, per gli anni 2011-2013 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

- 5. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a'



termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sono determinate, per gli anni 2011-2013, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

6. Per l'anno 2011 l'ammontare del fondo unico di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito per euro 510.300.000 a favore dei comuni e per euro 69.700.000 a favore delle province (UPB 01.06.001).

7. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 5 confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modiche ed integrazioni, che assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la competitività".

8. Le risorse stanziare a favore delle leggi regionali di cui al precedente comma, nonché quelle di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.

9. A decorrere dall'anno 2011 le competenze accessorie spettanti al personale dell'Amministrazione regionale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno in cui sono disposti i relativi pagamenti.

10. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ed in relazione a quanto stabilito dal comma 17 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), le risorse di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (Legge Finanziaria 2010), sono rideterminate, ai fini dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, in euro 3.718.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (U.P.B. S01.02.003).

11. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 250.000 per la gestione dell'asilo nido aziendale (U.P.B. S01.02.003), nonché la spesa di euro 400.000 nell'anno 2011 per l'acquisto dei relativi arredi e attrezzature (U.P.B. S01.05.002).

12. Per effetto del disposto di cui all'articolo 3, comma 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 è abrogata la lettera b) dell'articolo 73, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9.

13. Per la realizzazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 3 del 2008, l'Amministrazione regionale può affidare agli Enti regionali per il Diritto allo Studio (ERSU) di Cagliari e Sassari gli interventi relativi agli studenti iscritti presso le Università del territorio nazionale, e può anche avvalersi dell'affidamento dei servizi a aziende esterne selezionate tramite procedure pubbliche. I criteri di programmazione dei bandi e dei relativi impegni e pagamenti sono determinati dalla Giunta regionale (U.P.B. S02.01.009).



## Art. 2

### Disposizioni nei settori dell'istruzione, socio-assistenziale e del lavoro

1. Al fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nei settori socio assistenziali e del lavoro, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n.11 e successive modificazioni ed integrazioni, sono confermati, per l'anno 2011, i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 15.000.000 per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), punto 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (U.P.B. S02.03.006);

b) la spesa di euro 10.000.000 per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) punto 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 relative all'incremento del patrimonio boschivo (U.P.B. S02.03.006);

c) la spesa di euro 10.000.000, per la concessione di sussidi di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 5 del 2009 (U.P.B. S06.06.004);

d) la spesa di euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S05.03.007).

2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, per l'anno 2011 è determinata in euro 163.800.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti regionali:

a) euro 30.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007); (cap SC05.0681).

b) euro 64.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007); (cap. SC05.0673).

c) euro 10.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S05.03.007); (cap. SC05.0677).

d) euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004).

e) euro 50.800.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).

3. È autorizzata la spesa complessiva di euro 24.000.000, in ragione di euro 4.000.000 per l'anno 2011, euro 10.000.000 per l'anno 2012 e euro 10.000.000 per l'anno 2013, destinata alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento strutture socio assistenziali e alla prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi finalizzato all'istituzione di nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia e al miglioramento strutturale di



quelli esistenti e dei servizi erogati. (UPB S05.03.006 e S05.03.007); in particolare su tali stanziamenti è autorizzata la seguente spesa:

a) a favore del Comune di Ghilarza euro 200.000 per l'acquisizione e ristrutturazione di una struttura da destinare, attraverso apposita convenzione, a sede dell'Associazione Carta di Zuri, quale centro regionale per il monitoraggio e la promozione di iniziative e misure di contrasto alla povertà (UPB S05.03.007).

4. È autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di euro 1.300.000 per la realizzazione di attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organizzazioni ONLUS, in raccordo con gli uffici regionali dell'Esecuzione penale esterna, il Centro giustizia minorile e le rispettive Magistrature di sorveglianza, di cui euro 100.000 per la realizzazione, all'interno dell'Istituto penale per minorenni di Quartucciu, di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale. Il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali (UPB S05.03.009).

5. È autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2011, euro 500.000 per l'anno 2012 e di euro 600.000 per l'anno 2013 finalizzata alla riorganizzazione della rete dei consultori familiari prevista dall'articolo 8, comma 35 della legge regionale 7 marzo 2008, n. 3 (UPB S05.03.009).

### Articolo 3

#### Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro

1. La Regione promuove, con le parti sociali e gli enti locali, un piano pluriennale di azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione;
- il reimpiego e l'accompagnamento al lavoro dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali, anche con la istituzione di un apposito strumento operativo;
- la riqualificazione ed il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà;
- la riduzione della dispersione scolastica con il potenziamento degli interventi per la scuola e la formazione professionale;
- la valorizzazione delle aree rurali interessate da fenomeni di spopolamento.

2. Per l'attuazione del piano di cui al comma è autorizzato uno stanziamento complessivo, nel periodo 2011-2014, di euro 200.000.000 che data la situazione di particolare criticità del fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, e della dispersione scolastica, per l'anno 2011 impiega la somma di euro 65.000.000, di cui 20.000.000 a valere sulle risorse già destinate per le medesime finalità nella programmazione comunitaria 2007-2013 di cui ai fondi FESR e FSE, già iscritti nel bilancio della Regione per lo stesso anno. Con delibera della Giunta regionale, emessa su proposta degli assessori competenti per materia, sono definiti il programma degli interventi e il relativo riparto tra gli stessi. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'assessore competente in materia di programmazione e bilancio.

3. Per le annualità successive, nel disegno di legge collegato alla presente manovra finanziaria, è definito il programma articolato degli interventi alla cui copertura finanziaria si fa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

fronte con utilizzo delle riserve appositamente allocate nel fondo nuovi oneri legislativi di cui all'UPB S08.01.002.

#### Art. 4

##### Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2012 e 2013 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

#### Art. 5

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011



## TABELLA A

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

## Fondi Regionali (Cap. SC08.0024 - UPB S08.01.002)

(importi in migliaia di euro)

	2011	2012	2013
1) DDL collegato alla manovra economico-finanziaria concernente: Interventi volti alla gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale e all'incremento della domanda lavorativa	0	45.000	45.000
2) DDL concernente: Interventi a favore del sistema istruzione e formazione professionale	35.000	40.000	40.000
3) DDL collegato alla manovra economico- finanziaria: Disposizioni nei vari settori:		0	0
- Industria	790	975	625
- Ambiente	12.479	12.000	12.000
- Idrografico e Servizio Civile	3.250	2.250	1.000
- Demanio e Patrimonio	1.115	415	315
4) DDL concernente: Disposizioni in materia di agricoltura	43.000	25.000	2.000
<b>Totale</b>	<b>95.634</b>	<b>125.640</b>	<b>100.940</b>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## TABELLA B

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale in conto capitale per nuovi oneri legislativi

**(Cap. SC08.0034 - U.P.B. S08.01.003)**

(importi in migliaia di euro)

	2011	2012	2013
1) DDL collegato alla manovra economico- finanziaria: Disposizioni nei vari settori		0	0
- Industria	20.100	0	0
- Ambiente	4.550	4.500	2.000
- Idrografico	4.500	5.550	5.500
<b>Totale</b>	<b>29.150</b>	<b>10.050</b>	<b>7.500</b>